

D.L. 118/2021
MISURE INTERINALI
NELL'AMBITO DELLA
COMPOSIZIONE NEGOZIATA
DELLA CRISI DI IMPRESA

Art. 4 *DOVERI DELLE PARTI*

Nel corso delle trattative

le parti si comportano **secondo buona fede** (comma 4)

l'imprenditore ha il **dovere** (comma 5)

- **di rappresentare la propria situazione** in modo completo e trasparente **all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati** e
- di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori

le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari sono tenuti a **partecipare alle trattative in modo attivo** e informato (comma 6)

→ accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli **affidamenti** bancari concessi all'imprenditore

tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di

- **collaborare lealmente e in modo sollecito** con l'imprenditore e con l'esperto
- riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative
- riscontrare le proposte e le richieste che ricevono durante le trattative con risposta *tempestiva e motivata*

DURATA DELL'INCARICO ALL'ESPERTO

Art. 5

Il comma 7 prevede la cessazione dell'incarico all'esperto quando nel termine di 180 giorni dall'accettazione non fa seguito una soluzione adeguata (anche se vi è stata una proposta) → può proseguire massimo per altri 180 giorni se vi è accordo tra le parti e l'esperto

→ *Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che*

-inserisce nella piattaforma

-comunica all'imprenditore

-in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti

Art. 6 MISURE DI PROTEZIONE

1. L'imprenditore può chiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio

- con l'istanza di nomina dell'esperto
- con successiva istanza

L'istanza è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono

- **acquisire diritti di prelazione** se non concordati con l'imprenditore
- non possono iniziare o proseguire **azioni esecutive e cautelari** sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa
- non sono inibiti i pagamenti

Art. 6 MISURE DI PROTEZIONE

3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di **credito dei lavoratori**

4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza... e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, **non può essere dichiarato il fallimento** o di accertamento dello stato di insolvenza

→ *eventuali ricorsi pendenti divengono improcedibili?*

5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente:

- **rifiutare l'adempimento** dei contratti pendenti o **provocarne la risoluzione**
- **anticiparne la scadenza** o **modificarli in danno** dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori

Art. 7 MISURE CAUTELARI

1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di misura di protezione ne chiede la conferma o la modifica al Tribunale fallimentare con istanza depositata il medesimo giorno

→ con la medesima istanza può anche chiedere l'adozione dei **provvedimenti cautelari** necessari per condurre a termine le trattative

Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'istanza nel reg. imp. l'imprenditore chiede la pubblicazione anche del numero di ruolo generale del procedimento instaurato **pena** l'inefficacia delle misure previste

Art. 7 MISURE CAUTELARI

2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

- a) **i bilanci degli ultimi tre esercizi** oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
- b) una **situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata** a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
- c) **l'elenco dei creditori**, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
- d) un **piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative** di carattere industriale che intende adottare;
- e) una **dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante**, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
- f) il **nominativo dell'esperto** nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 7 MISURE CAUTELARI

3. Il tribunale, **entro dieci giorni** dal deposito del ricorso **fissa** l'udienza di discussione, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza

Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento

Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, **dichiara l'inefficacia** delle misure protettive senza fissare l'udienza

Gli effetti protettivi **cessano altresì se nel termine di 10 giorni il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza**

Art. 7 MISURE CAUTELARI

4. All'udienza il tribunale:

- **deve sentire** le parti e l'esperto
- se occorre, nomina un **ausiliario**
- procede agli **atti di istruzione** indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti e ai provvedimenti di conferma
- revoca o modifica delle misure protettive

→ Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti

Il tribunale provvede con ordinanza con la quale **stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive** e, se occorre, dei provvedimenti **cautelari disposti**.

Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere **limitate** a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

Art. 7 MISURE CAUTELARI

5. Il giudice può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative

→ *su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto*

La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni

→ Termine ordinatorio

Art. 7 MISURE CAUTELARI

6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti può, in qualunque momento, sentite le parti interessate

- **revocare** le misure protettive e cautelari
- **abbreviarne** la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti

Art. 7 MISURE CAUTELARI

7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile (procedimento camerale)

→ *il tribunale provvede in **composizione monocratica** con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo.*

Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile (dinanzi al collegio)